

# MONTORO & PARTNERS

COMMERCIALISTI

Salerno 19 Marzo '20  
Ai Signori Clienti  
Loro Sedi

CIRCOLARE 05 /2020

- ✓ Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19

*Gentile Cliente ,*

È questo uno degli interventi, previsti dall'articolo 56 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, che il Governo ha messo in atto con lo scopo di cercare di non appesantire la posizione debitoria delle citate imprese già economicamente "distrutte" per via dell'emergenza coronavirus.

Come è spiegato nella relazione illustrativa, la misura consiste in una moratoria straordinaria volta ad aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l'epidemia Covid-19, riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia. La finalità della moratoria è quella di evitare che un calo della domanda molto forte, anche se verosimilmente limitato nel tempo, abbia effetti permanenti sull'attività di un numero elevato di imprese e sia amplificato da meccanismi finanziari.

Va subito premesso che la disposizione è rivolta alle microimprese nonché alle piccole ed alle medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia. Si tratta, in pratica:

- delle medie imprese, che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;
- delle piccole imprese, che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;

- delle microimprese, che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

La misura- Si dispone che della moratoria possano beneficiare, facendone richiesta alla banca o altro intermediario finanziario creditore, le citate imprese, che alla data di entrata in vigore del decreto legge (17 marzo 2020), avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari.

Nello specifico è previsto che:

- a) per **le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati** a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, **non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;**
- b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
- c) **per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale**, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o **dei canoni di leasing** in scadenza prima del 30 settembre **2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020** e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

### **Condizioni**

Le imprese, oltre a comunicare alla banca o all'intermediario l'interesse ad usufruire della moratoria, sono tenute a dichiarare, mediante autocertificazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000, di aver subito una riduzione parziale o totale dell'attività quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia.

**Inoltre, la moratoria si applica ai finanziamenti** di cui sono beneficiarie le imprese che alla data di pubblicazione del decreto, **non siano segnalate dall'intermediario in una delle situazioni che qualificano il credito come "deteriorato"**.

## **Garanzie**

**La moratoria**, che non genera nuovi o maggiori oneri per le banche e che riguarda crediti non deteriorati, è **neutrale rispetto alle qualificazioni degli intermediari sulla qualità del credito**, nel senso che **non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria**, salvo che non sussistano elementi oggettivi nuovi che inducano gli intermediari a rivedere il giudizio sulla qualità creditizia del debitore durante il periodo di moratoria.

Nella relazione illustrativa viene chiarito che, nel periodo di vigenza della moratoria, gli intermediari devono fermare il computo dei giorni di persistenza dell'eventuale scaduto e/o sconfinamento. Tale chiarimento è senza dubbio necessario ed importante, poiché se l'istituto finanziatore continuasse a "conteggiare" commissioni e interessi passivi su importi scaduti o sconfinati, peggiorerebbe la posizione debitoria del soggetto interessato alla moratoria, con la conseguenza che si vanificherebbe la concessione "dell'agevolazione" in esame.

Per attenuare gli effetti economici di un possibile peggioramento significativo nella qualità del credito al termine del periodo di moratoria, viene prevista una forma di garanzia pubblica che copra parzialmente le esposizioni interessate. Si può, quindi, affermare che le banche e gli altri istituti finanziari sono danneggiati in modo limitato.

In proposito, si stabilisce che, per mitigare il rischio di una stretta creditizia in una fase di incertezza dovuta alla diffusione dell'epidemia causata dal Coronavirus, **le operazioni oggetto delle misure di sostegno, sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese ("il Fondo")**. Per avvalersi di tale garanzia, il soggetto finanziatore inoltra una semplice richiesta telematica con indicazione dell'importo massimo garantito.

## **Il Fondo:**

- per un importo pari al 33 per cento, garantisce i maggiori utilizzi, alla data del 30 settembre 2020, rispetto all'importo utilizzato alla data di pubblicazione del presente decreto dei prestiti di cui alla lettera sub a);
- per un importo pari al 33 per cento, garantisce i prestiti e gli altri finanziamenti la cui scadenza è prorogata per effetto della lettera sub b);

- per un importo pari al 33 per cento, garantisce le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30 settembre 2020 e che siano state sospese come prevede la suddetta lettera c).

Cordiali Saluti

Montoro & Partners